



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 7/2011

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE QUOTE DI CO₂ PER IL PERIODO 2008-2012 AGLI IMPIANTI “NUOVI ENTRANTI” (ARTICOLO 11, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, N. 216)

VISTO

- il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, *lett. m)* recante la definizione di impianto “nuovo entrante”; l'articolo 11, comma 3 che attribuisce al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE il compito di disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti; l'articolo 14 recante le disposizioni in merito all'istituzione, conservazione e gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni (di seguito indicato come “Registro”);
- Il decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 (di seguito “Decisione di Assegnazione”) e relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - Serie Generale, e in particolare il capitolo 6 della Decisione di Assegnazione recante “Regolamento per la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure di impianto”, nonché l'allegato B alla Decisione di Assegnazione recante gli elementi di dettaglio inerenti la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure di impianto;
- il nulla osta della Commissione Europea all'esecuzione della Decisione di Assegnazione, acquisiti con comunicazioni del 20 ottobre 2008 e del 19 gennaio 2009;
- la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato pubblicata nel Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008-Serie Generale e recante l'esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea;

- la deliberazione n. 01/2008 recante la ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra relative al periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012, ed in particolare l'autorizzazione n. 1505 relativa alle fonti F1 (sezione termoelettrica cogenerativa, tre motori endotermici) e F2 (2 caldaie di integrazione);
- le deliberazioni n. 6/2008, n. 14/2008, n. 25/2009 di questo Comitato recanti l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate per il periodo 2008-2012 e visti in particolare gli aggiornamenti rilasciati ai gestori degli impianti autorizzati con n. 774, 1152 e 1309 relativi ad ampliamenti riconosciuti a seguito di apposita istruttoria come modifiche significative dell'impianto che comportano un'assegnazione integrativa di quote di emissione per il secondo periodo
- le deliberazioni n. 4/2009, 8/2010 e 9/2010 di questo Comitato recanti l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 agli impianti "nuovi entranti" (articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216), ed in particolare che tali deliberazioni non includono gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 774, 1152 e 1309 sebbene eleggibili a ricevere un'assegnazione integrativa di quote e che l'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1505 è stato oggetto di assegnazione solo per la fonte F1 relativa alla sezione termoelettrica cogenerativa (tre motori endotermici);
- le segnalazioni pervenute dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 774, 1152 e 1309 in merito alla mancata inclusione nelle deliberazioni n. 8/2010 e 9/2010 sebbene eleggibili a ricevere un'assegnazione integrativa di quote, nonché la segnalazione pervenuta dal gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1505 in merito alla mancata assegnazione per la fonte F2 (2 caldaie di integrazione);
- VISTE le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi agli impianti sopra citati trasmessi dai rispettivi gestori e contenuti nella base-dati "AGES- Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web di ISPRA all'indirizzo www.ages.sinanet.apat.it, nonché le integrazioni di tali dati e i documenti di supporto forniti dai gestori degli impianti sopra;
- VISTE le osservazioni dei gestori sui dati e parametri di base per determinare la quantità di quote da assegnare pervenute a seguito del processo di consultazione ai fini dell'assegnazione di quote di emissione di CO₂ a un impianto "nuovo entrante";

CONSIDERATO CHE

- in virtù del principio di origine comunitaria del legittimo affidamento del privato alla stabilità degli effetti prodotti dagli atti amministrativi, la pubblica amministrazione è tenuta, in sede di esercizio del potere di autotutela, a preservare le situazioni soggettive consolidate come conseguenza di atti o comportamenti idonei a ingenerare un ragionevole affidamento in capo al destinatario circa la definitività degli effetti prodotti; derivandone che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non potrebbe essere successivamente rimossa, se non indennizzando la posizione acquisita;

- nella fattispecie de qua sono riscontrabili i tre elementi costitutivi del legittimo affidamento del privato alla stabilità degli effetti prodotti dagli atti amministrativi: quello oggettivo, consistente nell'esistenza di un provvedimento amministrativo o di un comportamento chiaro e univoco della pubblica amministrazione (la mancata inclusione degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 774, 1152 e 1309 nelle deliberazioni n. 8/2010 e 9/2010, nonché la parziale assegnazione all'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1505); l'elemento soggettivo della buona fede in capo al destinatario del provvedimento o del comportamento, consistente nell'assenza di dolo o colpa in ordine al determinarsi dell'erroneità del provvedimento (derivante da errori di comunicazione o di valutazione); il fattore temporale, tale da consentire la stabilizzazione del rapporto giuridico sotteso all'atto amministrativo che la pubblica amministrazione intende modificare in via di autotutela;
- nel periodo di scambio 2008-2012 si renderà nuovamente disponibile un quantitativo di quote derivanti dalle chiusure di impianti, destinato a confluire nella riserva "nuovi entranti", presumibilmente idoneo a fronteggiare le necessità derivanti dalla presente deliberazione di rettifica;

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA, approvata dal Consiglio direttivo l'11 marzo 2011,

DELIBERA

1. Sono assegnate le quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 ai gestori degli impianti di cui agli elenchi settoriali 1, 2 e 4 in Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, identificati univocamente dal numero di autorizzazione. L'assegnazione di cui all'allegato A è da intendersi come integrativa rispetto a quella effettuata con precedenti deliberazioni di questo Comitato.
2. Sono rilasciate quote di CO₂ per gli anni 2008 – 2011, in conformità agli elenchi settoriali di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ai gestori degli impianti ivi indicati.
3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede all'iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, delle quote assegnate e rilasciate secondo la presente deliberazione.
4. I corrispettivi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni saranno versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo.

IL PRESIDENTE

Sara Romano

ALLEGATO A

Elenco settoriale 1: Elenco degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi

Aut	Ragione sociale del gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 [t/CO ₂]	Quote 2009 [t/CO ₂]	Quote 2010 [t/CO ₂]	Quote 2011 [t/CO ₂]	Quote 2012 [t/CO ₂]
1505	MALPENSA ENERGIA spa	Centrale di Cogenerazione Linate	7862	15512	15512	15512	15512

Elenco settoriale 2: Altri impianti di combustione, di cui "altri impianti di combustione"

Aut	Ragione sociale del gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 [t/CO ₂]	Quote 2009 [t/CO ₂]	Quote 2010 [t/CO ₂]	Quote 2011 [t/CO ₂]	Quote 2012 [t/CO ₂]
1152	San Pellegrino Spa	Stabilimento San Pellegrino	15854	23771	23771	23771	23771
1309	Oxon Italia Spa	Oxon Italia Spa	1947	18013	25386	25386	25386

Elenco settoriale 4: Impianti di produzione di acciaio

Aut	Ragione sociale del gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 [t/CO ₂]	Quote 2009 [t/CO ₂]	Quote 2010 [t/CO ₂]	Quote 2011 [t/CO ₂]	Quote 2012 [t/CO ₂]
774	Ferriere Nord Spa	Ferriere Nord Spa - Stabilimento Siderpotenza - Potenza	0	3190	4594	4594	4594